

OTTOBRE 2025: NOVITÀ

Rimborsi spese di artisti e professionisti - Esclusione dal reddito – Condizioni

Dichiarazione IVA relativa al 2023 - Operazioni imponibili e soggette a *reverse charge* -
Comunicazione delle anomalie – Ravvedimento

Registratori telematici - Strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento
dal 2026 – Modalità

Tardiva registrazione del contratto di locazione - Sanzioni applicabili - Chiarimenti
e aggiornamento del modello RLI *web*

Detrazione per interventi “edilizi” - Decesso del contribuente - Trasferimento della detrazione agli
eredi - Detenzione materiale e diretta dell'immobile

Premi agli atleti dilettanti - Applicazione della ritenuta a titolo d'imposta – Chiarimenti

Certificazioni Uniche - Accesso da parte degli intermediari delegati alla consultazione del
Cassetto fiscale dei contribuenti - Modalità attuative

IVA erroneamente addebitata in fattura - Riqualficazione dell'operazione - Diritto alla
restituzione - Esclusione in un contesto di frode

Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica – Opzione
per il versamento dell'IVA ad opera del committente - Indicazione del soggetto solidalmente
responsabile

NOVEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

RIMBORSI SPESE DI ARTISTI E PROFESSIONISTI - ESCLUSIONE DAL REDDITO - CONDIZIONI

Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni in presenza delle quali le spese sostenute dagli esercenti arti e professioni per lo svolgimento dei propri incarichi possono considerarsi analiticamente addebitate al committente, con la conseguente esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei relativi rimborsi.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dal 2025, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività. In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, fatti salvi i casi di insolvenza del committente disciplinati dall'art. 54-ter co. 2-5 del TUIR.

Tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC

Sempre dal 2025, in deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente (NCC) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, *Satispay* o altra *app* per *smartphone* collegata a un IBAN. Ugualmente, nei casi di insolvenza del committente, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o i suddetti sistemi tracciabili.

NOZIONE DI ADDEBITO ANALITICO

Ad avviso dell'Agenzia, l'analiticità dell'addebito, atta a escludere il rimborso dall'imponibile, sussiste se le spese sono, nel contempo:

- effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale;
- indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.

Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente:

- la tipologia di spesa sostenuta;
- l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza.

Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "forma" di compenso.

IMPONIBILITÀ DEL RIMBORSO CHILOMETRICO

Nel caso oggetto di interpello, è stato escluso che possa rappresentare un riaddebito analitico un rimborso chilometrico che, per quanto indicato separatamente nella fattura emessa dal professionista nei confronti del committente, nello stesso tempo:

- non è supportato da giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante);
- è stato concordato preventivamente con il committente;
- è stato calcolato sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
- è commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

Pertanto, nel caso di specie, attese le relative modalità di determinazione e documentazione, il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico

nel rispetto delle suddette condizioni.

Applicazione della ritenuta d'acconto

Ove il committente sia un sostituto d'imposta, tale rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 co. 1 del DPR 600/73.

DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2023 - OPERAZIONI IMPONIBILI E SOGGETTE A REVERSE CHARGE - COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE - RAVVEDIMENTO

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 369141 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

- i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2023;
- quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;
- il codice atto;
- il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi natura imponibile o soggette al regime dell'inversione contabile (ai sensi degli artt. 17 co. 5-6 e 74 co. 7-8 del DPR 633/72);
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate;
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

Il contribuente può infatti consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio "Cassetto fiscale" e l'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

REGISTRATORI TELEMATICI - STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DAL 2026 - MODALITÀ

Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.

COLLEGAMENTO PER REGISTRATORI E SERVER RT

L'obbligo di collegamento tra strumenti di rilevazione dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (es. POS) è stato previsto con decorrenza dall'1.1.2026 (art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla citata legge di bilancio).

Il provvedimento in esame stabilisce che non sarà necessario un collegamento "fisico" tra gli strumenti, ma che questo potrà essere effettuato registrando la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio *web* che sarà reso disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

COLLEGAMENTO PER LA PROCEDURA WEB

Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all'interno della medesima procedura.

TERMINI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI

Nonostante l'obbligo di collegamento decorra dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate prevede un'attuazione graduale. In particolare:

- per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell'esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio *web* (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate);
- a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile).

Variazione degli strumenti già registrati

Le suddette regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.

MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO

L'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede altresì che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici.

Con il provvedimento in esame viene precisato che:

- la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
- i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.

TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI APPLICABILI - CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB

Con la ris. 13.10.2025 n. 56, l'Agenzia delle Entrate si allinea all'orientamento della Corte di Cassazione e, superando la precedente circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 "*deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità*".

QUADRO NORMATIVO

L'art. 69 del DPR 131/86, come da ultimo modificato dall'art. 20 co. 1 del DLgs. 81/2025, stabilisce che "*chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta [...] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30*

giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro".

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE

L'applicazione di tale norma alle locazioni ha comportato il dubbio se, per "imposta dovuta", si dovesse intendere:

- l'imposta dovuta per la prima annualità del contratto (posto che l'art. 17 del DPR 131/86 ammette il versamento annuale);
- oppure l'imposta dovuta per l'intera durata contrattuale, come previsto dall'art. 43 co. 1 lett. h) del DPR 131/86 (che definisce la base imponibile).

A favore del secondo orientamento si era schierata l'Amministrazione finanziaria nella citata circ. 26/2011, mentre la giurisprudenza di legittimità si era schierata a favore del versamento relativo alla prima annualità (si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2024 n. 1981, Cass. 29.1.2024 n. 2585 e Cass. 12.1.2022 n. 717).

SANZIONI DA PARAMETRARE SULLA PRIMA ANNUALITÀ

Con la ris. 56/2025, modificando il proprio precedente orientamento, l'Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 va commisurata all'imposta di registro dovuta per la prima annualità se il contribuente sceglie tale modalità di pagamento.

Per le annualità successive alla prima – specifica l'Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97 (pari al 25% per le violazioni commesse dall'1.9.2024).

Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei relativi presupposti.

Cedolare secca

L'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, resta dovuta solo l'imposta fissa prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 nella misura di 250,00 euro (o 150,00 euro se la registrazione viene richiesta con un ritardo non superiore a 30 giorni).

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB

Facendo seguito ai chiarimenti della ris. 56/2025, in data 14.10.2025 è stato rilasciato anche un aggiornamento del modello RLI *web*, che permette la registrazione tardiva del contratto facendo riferimento al nuovo calcolo delle sanzioni e del relativo ravvedimento.

ESEMPIO

Ad esempio, il contratto di locazione 4+4 stipulato il 31.5.2025 (da registrare entro il 30.6.2025) con canone di locazione annuo di 12.000,00 euro, se registrato il 29.10.2025 (con un ritardo quindi di 121 giorni) comporta (senza considerare, per semplicità, l'imposta di bollo):

- la debenza di un'imposta di registro per la prima annualità pari a 240,00 euro (2% di 12.000,00 euro);
- l'applicazione di una sanzione ordinaria di 288,00 euro (120% di 240,00 euro).

Per effetto del ravvedimento operoso, effettuato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla commissione della violazione, la sanzione si riduce a un ottavo ed è quindi dovuta nella misura di 36,00 euro.

Cedolare secca

Se, con riferimento al medesimo contratto, fosse espressa l'opzione per la cedolare secca, la sanzione sarebbe dovuta nella misura fissa di 250,00 euro (registrazione con ritardo superiore a 30 giorni) che, per effetto del ravvedimento operoso entro un anno dalla commissione della violazione, si riduce a 31,25 euro (un ottavo).

DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - DECESSO DEL CONTRIBUENTE - TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE AGLI EREDI - DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA DELL'IMMOBILE

L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 2.10.2025 n. 7, ha fornito chiarimenti in merito alla

trasferibilità delle detrazioni per interventi “edilizi” dall’originario beneficiario ai suoi eredi, al fine di garantire uniformità di interpretazione delle norme contenute:

- nell’art. 16-*bis* co. 8 del TUIR, che riguarda la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, il c.d. “*bonus verde*” di cui all’art. 1 co. 12-15 della L. 205/2017 e il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
- nell’art. 9 del DM 6.8.2020 n. 159844 (“Requisiti”), che riguarda la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.

TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Se le detrazioni “edilizie” vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell’immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.

In particolare, l’art. 16-*bis* co. 8 del TUIR ed il DM 6.8.2020 n. 159844 stabiliscono che:

- in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare;
- in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA

In relazione al decesso dell’avente diritto, la possibilità per gli eredi di subentrare al *de cuius*, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, poiché il decesso avviene nell’anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Al riguardo il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 7/2025 ha precisato che, per il trasferimento del diritto di fruire della detrazione, non è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile al momento di apertura della successione.

La condizione della detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede deve infatti essere verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall’erede e che per altri possa invece essere fruita.

Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria (nel principio di diritto 7/2025 ma anche nella risposta a interpello 22.12.2022 n. 594), la condizione della “detenzione diretta” deve sussistere ininterrottamente per l’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l’intero immobile, con la conseguenza che, nel caso di locazione a terzi di una parte soltanto dell’immobile e/o per una parte soltanto dell’anno, la quota annuale di detrazione corrispondente a quella annualità non può essere fruita.

PREMI AGLI ATLETI DILETTANTI - APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA - CHIARIMENTI

Con la risposta a interpello 17.10.2025 n. 265, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’esonero dalla ritenuta a titolo d’imposta sui premi erogati agli atleti dilettanti.

SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI

L’art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20% quando i premi sono riconosciuti:

- a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
- da parte del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L’ambito applicativo della ritenuta era stato limitato ad opera dell’art. 14 co. 2-*quater* del DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che aveva introdotto uno specifico esonero per le somme

corrisposte dal 29.2.2024 al 31.12.2024 di ammontare complessivo non superiore a 300,00 euro (se tale importo veniva superato, le somme andavano assoggettate interamente alla ritenuta).

L'art. 45 co. 9 del DLgs. 24.3.2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, TUVIR) ripropone il predetto esonero da ritenuta, disponendo che l'agevolazione si applica sulle somme *“versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024”*. Il citato Testo unico è però applicabile a decorrere dall'1.1.2026.

INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sulla base del quadro normativo sopra riepilogato, nella risposta a interpello 265/2025 è stato precisato quanto segue.

Per il periodo d'imposta 2025, non essendo in vigore alcuna norma di esonero, il sostituto d'imposta è tenuto:

- all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, indipendentemente dall'ammontare corrisposto;
- al versamento della stessa nei termini ordinari, anche qualora il versamento dovesse scadere nel 2026 (rileva infatti la corresponsione nel 2025).

Per il periodo d'imposta 2026, diventa operativo a regime l'esonero da ritenuta, a partire dalle somme corrisposte a far data dal 29.2.2024, per cui:

- la ritenuta dovrà essere operata sui premi degli atleti dilettanti solo se gli stessi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, saranno complessivamente superiori a 300,00 euro;
- potrà essere presentata un'istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO

Nella situazione sopra riepilogata, si inserisce lo schema di un decreto legislativo integrativo e correttivo della riforma dell'IRPEF/IRES e dei Testi unici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari per i necessari pareri.

Tra le misure in esso contenute, si segnala l'abrogazione delle disposizioni del DLgs. 33/2025 che introducono, a regime, l'esonero da ritenuta per i premi agli atleti dilettanti fino all'importo complessivo di 300,00 euro.

Se tale disposizione sarà approvata in via definitiva, quanto chiarito dalla risposta 256/2025 sarà di fatto superato e la misura agevolativa sarà limitata al solo 2024 (come previsto dal suddetto DL “milleproroghe”).

CERTIFICAZIONI UNICHE - ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI - MODALITÀ ATTUATIVE

Con il provv. 20.10.2025 n. 390142, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, il quale prevede un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale.

RICHIEDITA DI ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE

Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98) possono quindi trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un *file* contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono indicati:

- il codice fiscale dell'intermediario che effettua la richiesta;
- l'elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle Certificazioni Uniche e l'anno di riferimento delle stesse.

Il *file* di richiesta:

- è predisposto tramite l'apposito *software* reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, oppure con altri strumenti purché sia conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame;
- deve essere verificato utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, e successivamente trasmesso.

A fronte della ricezione di un *file* di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.

Entro tre giorni dalla ricezione dell'esito di avvenuta acquisizione del *file* di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area riservata, un *file* di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del *file* di richiesta, con l'esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.

Controlli

I dati di ciascuna Certificazione Unica richiesta sono infatti forniti all'intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione sia attiva alla data di acquisizione del *file* di richiesta.

FILE DI RISPOSTA CONTENENTE LE CERTIFICAZIONI UNICHE

Per ciascun *file* di richiesta acquisito viene predisposto un *file* di risposta:

- contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli;
- che è reso disponibile nell'area riservata entro 5 giorni dalla data della richiesta;
- che rimane disponibile per i successivi 10 giorni.

MISURE DI SICUREZZA

L'acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati.

L'Agenzia delle Entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.

Il contribuente:

- consultando il proprio Cassetto fiscale, può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche;
- è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche anche attraverso una notifica tramite la "App IO".

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

Per il primo anno, la suddetta procedura sarà applicabile, in via sperimentale, esclusivamente in relazione alle Certificazioni Uniche 2025, relative all'anno d'imposta 2024.

Con un apposito avviso dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito internet, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l'invio della richiesta e per l'acquisizione dei dati in esame.

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA - RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - ESCLUSIONE IN UN CONTESTO DI FRODE

Con la ris. 3.10.2025 n. 50 (sostituita e ripubblicata il 7.10.2025), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione dell'IVA, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, non è ammessa qualora, "*in un contesto di frode*", il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell'attività di controllo.

RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA NON DOVUTA

L'art. 30-ter del DPR 633/72 prevede che laddove l'Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l'applicazione di un'IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la domanda di restituzione possa essere "*presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di*

rivalsa" (art. 30-ter co. 2).

La restituzione dell'imposta è tuttavia esclusa nell'ipotesi in cui *"il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale"* (art. 30-ter co. 3).

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la disposizione, nel rispetto della neutralità dell'IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l'imposta inizialmente versata all'Erario (si veda la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66). È necessario, tuttavia, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l'imposta indebita al cessionario/committente, il quale, a sua volta, la deve versare all'Erario qualora avesse beneficiato della detrazione.

RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE IN UN CONTESTO DI FRODE FISCALE

Nella ris. 50/2025 viene esaminata l'ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si contesta alle parti il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, imponibile ai fini IVA, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la restituzione dell'imposta non è ammissibile se la riqualificazione che ha comportato l'impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, collegata alle prestazioni afferenti al contratto *"asseritamente ritenuto di appalto"*, è stata accertata *"in un contesto di frode"*.

Da quanto sopra si può tuttavia dedurre che il rimborso dovrebbe essere consentito nel caso in cui l'errata applicazione dell'IVA consegua a una non corretta qualificazione del rapporto contrattuale che non abbia intenti fraudolenti.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA - OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE - INDICAZIONE DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE

L'art. 1 co. 59 - 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale in base al quale il pagamento dell'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 conv. L. 30.7.2025 n. 108, l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e i subappaltatori.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in esame, che avviene mediante l'invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposito modello approvato con il provv. 28.7.2025 n. 309107, il prestatore/subappaltatore rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Al fine di evidenziare il soggetto solidalmente responsabile, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53 sono state previste apposite indicazioni nel modello F24.

CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Per il versamento con il modello F24 dell'IVA in esame, da parte del committente o appaltatore/subappaltante, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo "6045", denominato *"IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"*.

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo "6045" deve essere esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, nei formati "00MM" e "AAAA".

INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE

La citata ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53, fermo restando quanto sopra indicato dalla precedente ris. 47/2025, ha istituito lo specifico codice identificativo "66", denominato *"Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica"*, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Nella sezione "Contribuente" del modello F24 devono infatti essere indicati:

- nei relativi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell'appaltatore che

effettua il versamento;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (prestatore o subappaltatore);
- nel campo “codice identificativo”, il suddetto codice “66”.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.11.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
17.11.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
17.11.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non supera il limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
17.11.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichia-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		razione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): - la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; - la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; - la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
17.11.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2025; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.11.2025	Versamento IVA terzo trimestre 2025	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: - liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025; - versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.11.2025	Versamento IVA terzo trimestre 2025	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
17.11.2025	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2025. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
17.11.2025	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: • dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025; • con applicazione dei previsti interessi.
17.11.2025	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2025.
18.11.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025; • entro il 31.10.2026; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
25.11.2025	Presentazione modelli	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	INTRASTAT	INTRASTAT: - relativi al mese di ottobre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi al mese di ottobre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.11.2025	Trattenuta acconti da 730/2025	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
1.12.2025	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025, relativo: - all'IRPEF; - alla cedolare secca sulle locazioni; - all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; - all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; - all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; - all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); - all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); - all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; - all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRPEF è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
1.12.2025	Versamento acconti	Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	mercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2025, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2025, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2024, nei limiti del previsto massimale. Il versamento dell'acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
1.12.2025	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025: • dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "<i>pornotax</i>"); • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; • dell'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
1.12.2025	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025, relativo: • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "<i>pornotax</i>"); • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; • all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Tali versamenti non possono essere rateizzati.
1.12.2025	Versamento acconti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2025. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
1.12.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro l'1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2026; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
1.12.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2025; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
1.12.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		gno 2025, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
1.12.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.